



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Legge europea regionale 2012".

Testo disegno di legge

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la Regione adegua le disposizioni di cui alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normative e delle politiche dell'Unione europea e successive modifiche e integrazioni).

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 13 del 2010 dopo la parola "proporzionalità" sono inserite le parole "leale collaborazione" e dopo la parola "efficienza" è inserita la parola "trasparenza".

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 sono aggiunte le seguenti parole: "e alle loro modificazioni".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli Affari europei, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall' articolo 24, comma 3, della Legge n. 234 del 2012".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "sessione comunitaria" sono sostituite con le parole "sessione europea". Nel medesimo comma, la frase "prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005" è sostituita dalla frase "prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012".

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità previste dall'art. 25 della Legge n. 234 del 2012. Le risultanze dell'esame sono altresì trasmesse al Comitato delle Regioni".

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Nell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010 la frase "prevista nell'articolo 5 comma 5 della legge n. 11 del 2005" è sostituita dalla frase "prevista nell'articolo 24 comma 5 della legge n. 234 del 2012".

2. Al secondo capoverso dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".

Art. 6

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:

1. "La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della Legge n. 234 del 2012, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, con riguardo alle misure da intraprendere.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del TFUE o per porre termine alle stesse, la Regione adotta ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.”

Art. 7

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della Legge 234 del 24 dicembre 2012, il Presidente della Regione propone alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più rappresentanti della Regione, titolari o supplenti, al Comitato delle Regioni; il Presidente del Consiglio regionale propone alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più consiglieri regionali affinché siano indicati quali rappresentanti delle Assemblee legislative regionali al Comitato delle Regioni”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole “Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Nella medesima lettera la frase “prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005” è sostituita dalla frase “prevista dall'articolo 22 della Legge n. 234 del 2012”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituita dalla seguente:

“c) gli argomenti di interesse delle regioni trattati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 234 del 2012”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 10

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

Art. 11

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010 è inserito il seguente periodo:
"A tal fine, la richiesta è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli Affari esteri, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge n. 234 del 2012".

Art. 12

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Contestualmente alla notifica, la Giunta regionale trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche europee una scheda sintetica della misura notificata, ai sensi dell'art. 45, comma 1, della Legge n. 234 del 2012".
2. Nel comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 la parola "Presidente" è sostituita con la parola "Presidenza".

Art. 13

Inserimento dell'articolo 17 bis "Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato"

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 17 bis Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato
1. Non possono beneficiare di aiuti di Stato concessi dalla Regione coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. La Regione, prima di concedere nuovi aiuti, verifica, anche attraverso la consultazione dell'apposito elenco di cui al comma 3, che i potenziali beneficiari non rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.

3. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/99, ordinariamente entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione, l'Ufficio regionale che ha erogato l'aiuto individua i soggetti tenuti alla restituzione, accerta gli importi dovuti e, in un unico provvedimento, revoca l'aiuto e ingiunge il pagamento, determinandone le modalità e i termini. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. L'atto dell'Ufficio regionale che ha erogato l'aiuto è contestualmente trasmesso alla Direzione generale della Presidenza, che cura un elenco dei beneficiari destinatari dei provvedimenti di revoca dei contributi da recuperare e delle ingiunzioni di pagamento.

4. Se il beneficiario non provvede alla restituzione entro la scadenza stabilita, si applicano al soggetto debitore gli interessi di mora sull'importo indebitamente corrisposto, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati.

5. In caso di mancato pagamento, una volta divenuto esecutivo il provvedimento di ingiunzione, il competente Ufficio regionale provvede alla riscossione coattiva tramite ruolo, da trasmettersi al concessionario della riscossione regionale.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di procedure di recupero presso il beneficiario di spese irregolari già certificate alla Commissione europea, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa e dalle procedure europee e nazionali che disciplinano l'utilizzo dei fondi cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 17 ter "Diritto di rivalsa"

1. In caso di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o per mancata esecuzione alle decisioni della Commissione europea e alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la Regione ha diritto di rivalersi dei relativi oneri finanziari nei confronti degli enti, società o organismi di diritto pubblico e dei soggetti equiparati che si rendano responsabili della violazione o della mancata esecuzione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 15

Inserimento dell'articolo 17 quater "Normativa applicabile in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG)"

1. Nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nonché delle disposizioni contenute nel Protocollo 26 del TFUE e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attua attraverso misure legislative, regolamentari ed amministrative, le disposizioni di cui alla seguente normativa europea:

- Comunicazione della Commissione 2012/C 8/02 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale;
- Decisione della Commissione 2012/21/UE riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;
- Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03 Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;
- Regolamento (UE) 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Art. 16

Copertura finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.